

# **STATUTO S.F.S. MASSA CARRARA**

## **Articolo 1**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita la Scuola per la Formazione e Sicurezza in edilizia della Provincia di Massa Carrara - S.F.S. di seguito per brevità denominata "S.F.S." La S.F.S. non ha scopo di lucro.

La SFS è lo strumento per il perseguimento, nella Provincia di Massa Carrara, per le materie indicate nel presente Statuto, dei fini previsti dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'Ance e la Federazione Nazionale dei Lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) nonché fra il Gruppo edile dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Massa Carrara.

La SFS costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e s.m.i.

## **Articolo 2**

### **PARTECIPAZIONE AL SISTEMA FORMATIVO EDILE E AL SISTEMA DI SICUREZZA EDILE.**

La SFS fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali nonché dal sistema di sicurezza nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

## **Articolo 3**

### **SCOPI STATUTARI**

La SFS attua ogni compito affidatogli dai contratti ed accordi di cui all'art. 1.

La SFS si articola e svolge la propria attività nelle due aree della Formazione Professionale Edile ed affini (Area Formazione) e della Prevenzione infortuni ed Igiene negli Ambienti di Lavoro (Area Sicurezza). La S.F.S. assolve nella provincia di Massa Carrara i compiti e le funzioni precedentemente svolte dall'Ente Scuola Edile della Provincia di Massa Carrara e dal Comitato Tecnico Paritetico prevenzione infortuni in edilizia.

### **AREA FORMAZIONE**

In questa area la SFS ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione, nell'ambito della Provincia di Massa Carrara, di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, iniziative di formazione continua, qualificazione, specializzazione, riqualificazione ed aggiornamento per operai, preposti, impiegati amministrativi, tecnici, quadri e dirigenti secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi alle nuove tecnologie e tecniche costruttive e all'anti-infortunistica secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività di orientamento.

In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:

- a) inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati ;

c) giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare e/o formazione tecnico-pratica e/o formazione teorica)

d) operai, impiegati, preposti, quadri e dirigenti dipendenti da imprese;

e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;

f) lavoratori in mobilità e/o GIGS.

La SFS organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza . In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

c) tecnici, capi squadra, capicantiere e preposti;

d) lavoratori occupati e non;

e) tecnici per la prevenzione infortuni, l'igiene nell'ambiente di lavoro;

f) coordinatori in materia di sicurezza e datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La SFS può organizzare le iniziative di formazione in proprio o affidarle, in toto o in partenariato, sotto il controllo del SFS medesimo, ad altri soggetti qualificati e accreditati dalle Regioni. La SFS può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità. L'attività della SFS viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale, delle sue articolazioni regionali e del mercato delle costruzioni in provincia di Massa Carrara.

## **AREA SICUREZZA**

In questa Area la SFS ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti, sottoscrivendo accordi e convenzioni con organizzazioni private e pubbliche e promuovendo o partecipando ad ogni iniziativa ritenuta utile allo scopo statutario. Per realizzare tali scopi :

a) si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per coloro che sono preposti all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza per le maestranze edili, le imprese, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;

c) promuove iniziative per la diffusione nei luoghi di lavoro di materiale di informazione sui temi della sicurezza e della salute;

d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei cantieri e negli stabilimenti che potranno essere effettuate da propri tecnici, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai lavoratori,

e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 4, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

f) inoltre:

- svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- certifica, in aderenza alle norme di legge vigenti, la formazione dei soggetti delegati alla sicurezza;
- favorisce e supporta le procedure di certificazione di qualità ed asseverazione di sgsl delle imprese;
- istituisce un registro dell'attività dell'ente.

#### **Articolo 4**

##### **INTERVENTO SUI LUOGHI DI LAVORO**

Per le attività previste all'art. 3 lettera e) dell'Area Sicurezza, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento compatibilmente con le risorse finanziarie dell' SFS.

Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza della SFS medesima per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

a) su espressa richiesta delle imprese aderenti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o, in mancanza di questi, dei lavoratori, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite di tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;

b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative e finanziarie in possesso della SFS, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite ai luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. Il Direttore dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;

c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Allo scadere dei predetti termini deve essere effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulle relazioni dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione agli Organi preposti. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità civili e/o penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

## **Articolo 5**

### **SEDE E DURATA**

La SFS ha sede in Carrara (Ms) in Via Pelliccia n. 5. La durata della SFS è indeterminata nel tempo.

## **Articolo 6**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE**

La rappresentanza legale della SFS spetta al Presidente. Il Presidente può nominare i propri procuratori speciali con apposito atto notarile secondo quanto previsto all'art. II lettera B).

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività del SFS è competente il Foro di Massa.

## **Articolo 7**

### **ENTRATE**

Le entrate della SFS sono costituite da :

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi di cui all'art. 1;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione della SFS;
- d) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

I contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma sono incassati per conto della SFS dalla Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara, quale esattore dei contributi dovuti alla SFS da parte delle imprese.

## **Articolo 8**

### **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della SFS è costituito da :

a) dalla somme e dei beni che al momento della approvazione del presente Statuto sono ad esso trasferiti dall' Ente Scuola Edile della Provincia di Massa Carrara e dal Comitato Paritetico prevenzioni Infortuni della Provincia di Massa Carrara in base alle deliberazioni dei rispettivi Comitati di Gestione ed in base all'accordo sottoscritto in data 9 dicembre 2003 tra il Gruppo edile dell' Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Massa Carrara:

b) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della SFS;

c) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;

d) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio della SFS.

e) Ai sensi e per gli effetti della legge 460/1987 viene stabilito il divieto espresso di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell' SFS, salvo che la distribuzione e la destinazione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili. I capitali amministrati dalla SFS possono essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle proprie funzioni sociali.

## **Articolo 9**

### **ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO**

Sono organi della SFS

- a) il Comitato di Presidenza;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci-revisori;
- d) le Commissioni paritetiche permanenti per la Sicurezza e la Formazione,

## **Articolo 10**

### **COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il Presidente è designato dal Gruppo edile dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara nell'ambito dei componenti del Consiglio d'Amministrazione nominati dallo stesso.

Il Vice Presidente è designato dalle OO.SS. dei lavoratori - Feneal-Uil Fillea-Cgil -Filca-Cisl della Provincia di Massa Carrara nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle organizzazioni medesime.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) curare l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) intrattenere rapporti con i terzi a nome della SFS;
- c) predisporre il piano generale delle attività per l'Area Formazione, previo parere della apposita Commissione paritetica, da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione;
- d) predisporre i programmi di attività per l'Area Sicurezza, previo parere della apposita Commissione Paritetica, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) proporre al Consiglio di amministrazione l'organigramma e l'organico della SFS;
- f) svolgere le funzioni di cui all'art. 4 in materia di visite sui luoghi di lavoro;
- g) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
- h) proporre al Consiglio la nomina del Direttore:

## **Articolo 11**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### a) Composizione

La SFS è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da sei membri così suddiviso:

- 3 nominati dal Gruppo edile dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara;
- 3 nominati dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori Feneal-Uil Fillea-Cgil Filca-Cisl della Provincia di Massa Carrara.

#### b) Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della SFS compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Per tali atti può delegare uno dei propri componenti ovvero può autorizzare il Presidente a nominare propri procuratori speciali. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di :

- amministrare i contributi disposti dalla contrattazione collettiva ed il patrimonio della SFS;
- approvare i bilanci consuntivi e i piani previsionali delle entrate e delle uscite della SFS unitamente alla Relazione annuale del Presidente;
- curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della SFS per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto;
- curare ogni altro adempimento posto a carico del SFS dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, promuovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, eleggere i domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento della SFS;
- assumere il Direttore su proposta del Comitato di Presidenza;
- stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico e del personale, determinandone il trattamento economico;
- assumere e licenziare il personale della SFS. L'assunzione avviene dietro proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità. Al personale della SFS viene assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro ,vigenti in edilizia, ed esso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli eventuali rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali della SFS;
- definire e approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Area Formazione nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio;
- definire e approvare, su proposta del Comitato di Presidenza i programmi di attività dell'Area Sicurezza;
- compiere, infine, tutti gli atti e assumere le iniziative che servano a raggiungere i fini istituzionali;
- deliberare l'istituzione di commissioni e dettarne le regole di funzionamento.

Su indicazione e secondo le direttive delle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 1 il Consiglio di Amministrazione può deliberare la partecipazione della SFS a società aventi lo scopo di realizzare iniziative mirate alla realizzazione di servizi, nell'ambito di competenza proprio e della Cassa Edile della Provincia di Massa Carrara, a favore di tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni.

#### C) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore mediante documentato avviso scritto.

#### D) delibere

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere relative è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni viene redatto verbale dal Direttore del SFS o, in assenza, da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal verbalizzante.

### **Articolo 12**

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente la SFS di fronte ai terzi e in giudizio ha la firma sociale.

Il Presidente dura in carica due anni, salvo quanto previsto dal primo comma dell'art. 14.

Spetta al Presidente di:

- a) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto
- b) presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Presidenza e le Commissioni paritetiche;
- c) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche.

### **Articolo 13**

#### **VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente dura in carica due anni. Spetta al Vice Presidente di:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) assumere la Vicepresidenza del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione;
- c) sostituire su delega il Presidente in caso di suo impedimento o assenza;
- d) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti al fine di un migliore andamento gestionale della SFS.

## **Articolo 14**

### **DURATA DELL' INCARICO**

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E' però data facoltà alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio. I membri nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Tutte le cariche sono gratuite.

## **Articolo 15**

### **SEGRETO D'UFFICIO**

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni della SFS nonché i tecnici di cui alla lettera e) dell'Area Sicurezza prevista dall'art. 3 ed il personale della SFS medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

## **Articolo 16**

### **COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

#### **A) Composizione**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto complessivamente da tre membri effettivi designati rispettivamente:

- a) uno dal Gruppo edile dell' Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara;
- b) uno dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori della Provincia di Massa Carrara di cui all'art.1
- c) un terzo è indicato di comune accordo fra le Organizzazioni di cui ai punti a) e b) o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa ed assume la presidenza del Collegio.

I soggetti sopra menzionati nominano ognuno un sindaco supplente, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente mancanti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

#### **B) Compensi**

Ai sindaci revisori effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Piano previsionale delle entrate e delle uscite.

#### **C) Durata**

I Sindaci revisori durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

#### **D) Attribuzioni**

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt, 2403, 2404 e 2407 del C.C., in quanto applicabili. Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi della SFS per controllare la rispondenza con i registri contabili.



Esso si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto.

## **Articolo 17**

### **COMMISSIONI PARITETICHE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA**

Sono composte da 4 componenti ciascuna; 2 designati dal Gruppo edile dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara e 2 dalle OO.SS. territoriali, nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della SFS. Ogni commissione è presieduta dal Presidente della SFS, o da un delegato, che provvede a convocarla ogni qualvolta lo ritenga necessario al fine di sottoporre alla stessa questioni e problematiche connesse alla gestione. Le commissioni paritetiche, cui partecipa il Direttore della SFS che redige apposito processo verbale, esprimeranno pareri e proposte che saranno successivamente sottoposti al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Vice presidente sono membri di diritto

## **Articolo 18**

### **DIRETTORE**

Il Direttore della SFS è assunto sulla base di criteri informati al principio della efficienza della professionalità purché in possesso dei requisiti stabiliti preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore sotto la vigilanza del Presidente e del Vice presidente, svolge i compiti che gli vengono affidati in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Egli in particolare:

- a) predisporre materialmente, sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività per l'Area Formazione e i programmi di attività per l'Area Sicurezza
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività per l'Area Formazione e i programmi di attività per l'Area Sicurezza;
- c) predisporre materialmente, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, gli schemi dei bilanci consuntivi e di previsione;
- d) organizza gli uffici della SFS coordinandone il personale del quale è responsabile;
- e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dai piani e programmi di attività approvati;
- f) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil Nazionale, il Formedil regionale e la Commissione paritetica nazionale prevenzione infortuni (CNCPT).

Il Direttore partecipa di norma alle riunioni del Comitato di presidenza, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche, senza diritto di voto.

Il trattamento economico del Direttore, così come eventuali ulteriori attribuzioni, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore edile.

## **Articolo 19**

### **SPESE**

Alle spese di gestione della SFS si farà fronte con le entrate di cui all'articolo 7. Ogni prelevamento, pagamento o movimento di fondi di qualsiasi natura, titolo o causale dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e dovrà avvenire con la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi lo sostituisce secondo le modalità del successivo secondo comma. Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di loro impedimento o assenza prolungata, possono farsi sostituire da altri membri del Consiglio di Amministrazione muniti di volta in volta e per specifici casi di delega scritta.

## **Articolo 20**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario della SFS ha durata di un anno: inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo. Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispose il bilancio consuntivo da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e alla programmazione delle attività.

Il bilancio consuntivo è messo a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà provvedere all'approvazione dello stesso. Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, accompagnati dalla relazione del presidente e da quella del Collegio dei Sindaci revisori, devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1. Il bilancio consuntivo è articolato in Situazione Patrimoniale, Rendiconto Economico e nota integrativa. Ferma restando l'unitarietà del bilancio il sistema contabile del SFS deve porre in evidenza i costi e i ricavi riferibili alla gestione Area Formazione e alla gestione Area Sicurezza. I costi e i ricavi delle due gestioni devono essere analiticamente riepilogati in distinti prospetti allegati al bilancio.

## **Articolo 21**

### **LIQUIDAZIONE**

La messa in liquidazione della SFS è disposta con accordo scritto tra le Organizzazioni firmatarie del presente Statuto.

Dovrà operarsi la liquidazione della SFS qualora cessi qualsiasi attività oppure venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni firmatarie del presente Statuto provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, in difetto provvederà il Presidente del Tribunale di Massa Carrara. Le Organizzazioni sopra citate determinano, all'atto della messa in liquidazione del SFS i compiti del liquidatore e successivamente ne ratificano l'operato. Ai sensi e per gli effetti della legge 460/1987 viene stabilito l'obbligo di devolvere il patrimonio della SFS, in caso di suo scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito anche l'organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 19 della legge 662/1996, salvo diversa designazione imposta dalla legge.

## **Articolo 22**

### **MODIFICHE ALLO STATUTO**

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di esclusiva competenza del Gruppo edile dell'Associazione degli Industriali della provincia di Massa Carrara e di Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil della Provincia di Massa Carrara.

## **Articolo 23**

### **CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1.

## **Articolo 24**

### **DECORRENZA**

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione.